



Sviluppi normativi

Recenti sviluppi normativi

Ultimo aggiornamento: maggio 2026



Contenuti

1	Altri sviluppi	3
1.1	Legge UE sull'IA (legge sull'IA).....	3
1.2	Legge UE sui dati (legge sui dati).....	5
2	Standard internazionali di revisione (ISA)	7
2.1	ISA 240 (rivisto) «The Auditor's Responsibilities Relating to Fraud in an Audit of Financial Statements» (responsabilità del revisore di individuare e comunicare le frodi e gli errori nel bilancio).....	7
2.2	ISA 570 (rivisto) «Going Concern» (continuità aziendale)	7
3	Nuove leggi svizzere	8
3.1	Legge federale sulla verifica degli investimenti	8
3.2	Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull'identificazione degli aventi economicamente diritto («LTPG»).....	10

1 Altri sviluppi

1.1 Legge UE sull'IA (legge sull'IA)

La legge UE sull'IA introduce un quadro di riferimento basato sui rischi per la regolamentazione dei sistemi di intelligenza artificiale. Questa legislazione stabilisce le regole per lo sviluppo, l'immissione sul mercato e l'utilizzo dell'IA nell'Unione europea, con l'obiettivo di garantire che l'IA sia affidabile, etica e rispetti i diritti fondamentali

Stato: • in vigore dal 1° agosto 2024

La legge UE sull'IA, entrata in vigore il 1° agosto 2024, introduce un nuovo quadro normativo per la regolamentazione dei sistemi di intelligenza artificiale. Essa definisce le regole per lo sviluppo, l'immissione sul mercato e l'utilizzo dell'IA nell'Unione europea. Definisce le regole per lo sviluppo, l'immissione sul mercato e l'utilizzo dell'IA nell'Unione Europea. Gli obblighi per i fornitori di modelli di IA per finalità generali si applicano dal 2 agosto 2025. La maggior parte dei requisiti dei sistemi di IA ad alto rischio e la piena applicabilità di molte disposizioni di attuazione avranno effetto a partire dal **2 agosto 2026**.

La legge UE sull'IA si applica sia a fornitori e utenti di sistemi di IA che operano all'interno dell'UE sia a fornitori e utenti al di fuori dell'UE se l'output prodotto dal sistema è destinato a essere utilizzato nell'UE. Questo ambito di applicazione extraterritoriale implica che le imprese e le organizzazioni, comprese le aziende svizzere, devono rispettare la legge UE sull'IA quando i loro sistemi di IA hanno un impatto sui cittadini dell'UE.

Il percorso di compliance

La legge UE sull'IA stabilisce un approccio alle applicazioni dell'IA basato sui rischi potenziali che esse comportano per i diritti fondamentali, la sicurezza e la privacy. La legge sull'IA classifica i sistemi di IA in quattro categorie principali in base al livello di rischio che presentano: inaccettabile, alto, limitato e minimo.

Sono vietati i sistemi della categoria **rischi inaccettabili** che pongono minacce significative alla sicurezza, ai diritti o alla democrazia (come l'IA che permette ai governi di attribuire un punteggio sociale). I sistemi ad **alto rischio** utilizzati in settori critici come la sanità, le forze dell'ordine e i trasporti sono soggetti a requisiti rigorosi, tra cui valutazioni del rischio, governance dei dati e sorveglianza umana. Questi sistemi dovranno inoltre essere registrati in una banca dati UE dei sistemi di IA ad alto rischio. I sistemi di IA a **rischio limitato**, come quelli utilizzati nelle interazioni con i chatbot, richiedono obblighi di trasparenza, mentre i sistemi di IA a rischio minimo sono in gran parte non regolamentati.

La legge sull'IA introduce diversi requisiti di conformità, come l'obbligo di garantire una sorveglianza umana sui sistemi di IA, una documentazione accurata dei dati e solidi processi di gestione del rischio. Le organizzazioni che sviluppano o utilizzano l'IA dovranno inoltre eseguire valutazioni di conformità per i sistemi ad alto rischio e, in alcuni casi, autovalutazioni per le applicazioni a basso rischio. Il Consiglio europeo per l'intelligenza artificiale supervisionerà l'applicazione della normativa e fornirà indicazioni alle autorità nazionali e alle aziende. Sono state proposte sanzioni elevate in caso di non conformità. Le violazioni della legge sull'IA, in particolare quelle che coinvolgono sistemi di IA ad alto rischio o vietati, possono comportare multe fino al 7% del fatturato annuo consolidato o 35 milioni di

euro, a seconda di quale sia il valore più alto, evidenziando i gravi rischi finanziari per le aziende che non aderiscono alla normativa.

La legge UE sull'IA mira a bilanciare l'innovazione e la fiducia del pubblico, garantendo che i sistemi di IA siano progettati, sviluppati e utilizzati in modo da proteggere i diritti e le libertà fondamentali degli individui. Questo regolamento avrà probabilmente un impatto notevole sull'innovazione dell'IA in Europa, in particolare per le aziende che operano in settori ad alto controllo normativo o di interazione con i consumatori. La legge sull'IA pone inoltre l'accento sulla governance dell'IA, richiedendo trasparenza e tracciabilità nel processo decisionale relativo all'IA, che richiederà alle aziende un notevole impegno tecnico e organizzativo per garantire la conformità.

Analogamente al GDPR, la legge UE sull'IA rappresenta un cambiamento cruciale negli approcci normativi, in quanto riconosce il potere di trasformazione dell'IA e al contempo affronta i rischi posti alle persone e alla società nel suo complesso. L'attenzione per la responsabilità, l'equità e la trasparenza interessa diversi settori e le aziende dovranno adattare di conseguenza i loro modelli di governance dell'IA per mantenere la conformità.

Chi è interessato?

Tutte le organizzazioni che sviluppano o utilizzano l'IA all'interno dell'Unione europea saranno soggette alla legge sull'IA. Sono comprese le organizzazioni non UE che offrono servizi o prodotti basati sull'IA a residenti dell'UE o che operano all'interno dell'UE. Ad esempio, un'azienda tecnologica svizzera che distribuisce software di diagnostica medica basati sull'IA nell'UE deve rispettare le regole di classificazione ad alto rischio previste dalla legge sull'IA.

Come procedere?

In vista della legge UE sull'IA, raccomandiamo la seguente procedura:

- Analizzate i sistemi di IA attualmente in funzione o in fase di pianificazione e identificate eventuali sistemi di IA a rischio alto e limitato all'interno delle vostre attività che saranno soggetti alle nuove normative.
- Assicuratevi che i vostri processi di sviluppo dell'IA integrino la gestione del rischio, i test e la trasparenza fin dall'inizio.
- Rivedete la documentazione e i protocolli di valutazione del rischio per conformarvi agli standard della legge sull'IA, in particolare per i sistemi ad alto rischio.

Gli esperti di PwC in materia di IA e protezione dei dati possono aiutarvi a valutare i vostri attuali sistemi di IA, a guidarvi nel panorama normativo e a garantire la vostra conformità alla nuova legislazione sull'IA.

1.2 Legge UE sui dati (legge sui dati)

La legge UE sui dati mira a creare un quadro di riferimento armonizzato per la condivisione, l'accesso e l'utilizzo dei dati tra aziende, consumatori e istituzioni del settore pubblico in tutta l'Unione europea. La legge sui dati si concentra sui dati non personali, garantendo che l'innovazione guidata dai dati possa prosperare mantenendo l'equità, la concorrenza e la sovranità dei dati.

Stato: • in vigore dal 12 settembre 2025

Applicabilità delle regole di condivisione dei dati

La legge UE sui dati è applicabile a partire dal 12 settembre 2025. La legge UE sui dati si applicherà in tutta l'Unione europea, stabilendo diritti e obblighi per le aziende e gli enti pubblici in relazione all'accesso, alla condivisione e all'utilizzo di dati non personali. La legge sui dati è particolarmente rilevante per le aziende che sviluppano servizi cloud, prodotti Internet of Things (IoT) e altre tecnologie ad alto contenuto di dati.

Come il GDPR UE e la legge UE sull'IA, la legge UE sui dati si estenderà oltre i confini dell'UE, applicandosi alle aziende non UE che operano nell'UE o che offrono prodotti o servizi a clienti con sede nell'UE. L'applicazione extraterritoriale garantisce che tutte le organizzazioni che trattano dati basati nell'UE si attengano alle stesse regole.

Come per il GDPR e la legge UE sull'IA, le aziende svizzere che offrono prodotti o servizi basati sui dati al mercato dell'UE o che adottano pratiche di condivisione dei dati con aziende dell'UE dovranno garantire la conformità alla legge UE sui dati. Ciò garantisce che le imprese svizzere rimangano competitive e pienamente conformi quando operano nell'economia digitale dell'UE.

Il percorso di compliance

Per conformarsi alla legge UE sui dati, le aziende dovranno:

Assicurarsi di avere processi chiari per la condivisione dei dati non personali, in particolare per quanto riguarda la portabilità dei dati, i diritti di accesso e le condizioni per il cambiamento dei servizi cloud.

- Sviluppare accordi solidi di condivisione dei dati che siano in linea con i principi stabiliti dalla legge sui dati, garantendo un accesso equo ai dati da parte di terzi.
- Fornire trasparenza sulle condizioni di accesso ai dati e garantire che gli utenti, che si tratti di aziende o consumatori, abbiano il controllo sui dati generati dai loro prodotti o servizi.

La legge UE sui dati impone anche restrizioni ai fornitori di cloud per quanto riguarda la portabilità dei dati, richiedendo di facilitare le transizioni tra i fornitori di servizi ed evitare il lock-in dei dati.

Chi è interessato?

La legge UE sui dati avrà ripercussioni su un'ampia gamma di settori, in particolare quelli incentrati sui dati come l'IoT, il cloud computing e l'IA. Saranno soggette alle nuove regole le aziende che raccolgono, elaborano e conservano dati non personali, così come gli enti del settore pubblico che accedono ai dati per esigenze normative o sociali.

Tutte le aziende che offrono servizi o prodotti all'interno dell'UE o che gestiscono dati generati da utenti con sede nell'UE dovranno conformarsi alla legge sui dati. Questo requisito si estende alle

imprese non UE (comprese quelle svizzere) che offrono prodotti o servizi basati sui dati al mercato dell'UE o che effettuano condivisioni di dati con aziende dell'UE.

Come procedere?

In vista della legge UE sui dati, raccomandiamo la seguente procedura:

- Rivedete le vostre attuali pratiche di condivisione dei dati e assicuratevi che siano in linea con i nuovi requisiti di trasparenza e correttezza.
- Stabilite processi per la portabilità dei dati e il passaggio senza soluzione di continuità tra i fornitori di cloud, come previsto dalla legge sui dati.
- Aggiornate i contratti e gli accordi sui livelli di servizio con le terze parti per riflettere gli obblighi di accesso e utilizzo dei dati.

Il team di PwC per la protezione dei dati e la compliance è a disposizione per aiutarvi a valutare le vostre attuali strategie di condivisione dei dati, in modo da garantire che la vostra organizzazione sia pronta ad affrontare le sfide e le opportunità introdotte dalla legge UE sui dati.

2 Standard internazionali di revisione (ISA)

2.1 ISA 240 (rivisto)

«The Auditor’s Responsibilities Relating to Fraud in an Audit of Financial Statements» (responsabilità del revisore di individuare e comunicare le frodi e gli errori nel bilancio)

Lo standard è stato rivisto in risposta alle pressioni sempre maggiori degli stakeholder che chiedevano uno standard di revisione più solido e maggiore trasparenza sul lavoro del revisore in relazione all’individuazione di frodi, a seguito di una serie di fallimenti e scandali aziendali clamorosi.

Status: • in vigore per le revisioni dei bilanci degli esercizi che iniziano a partire da o dopo il 15 dicembre 2026

Gli obiettivi della revisione normativa erano:

- chiarire le responsabilità del revisore – definire più chiaramente quali sono le responsabilità dei revisori in relazioni alle frodi individuabili nel quadro della revisione dei bilanci;
- potenziare la risposta al rischio di frode – maggiore coerenza ed efficacia nel modo in cui i revisori rispondono ai rischi di differenze rilevanti dovuti a frode, rinforzando e chiarendo i requisiti posti nell’ISA 240;
- promuovere lo scetticismo professionale – sottolineare l’importanza di mantenere un approccio professionale critico nel corso dell’intera revisione, segnatamente nelle procedure di revisione relative alle frodi;
- aumentare la trasparenza e la comunicazione – migliorare la trasparenza sulle procedure relative alle frodi, ove opportuno, anche rafforzando la comunicazione con le persone responsabili della governance e i requisiti di reporting previsti dall’ISA 240 e da altri ISA pertinenti.

2.2 ISA 570 (rivisto)

«Going Concern» (continuità aziendale)

Lo standard rivisto mira a promuovere pratiche e comportamenti coerenti e pertanto include requisiti riguardanti le responsabilità ampliate del revisore quando valuta in che modo la Direzione applica il principio contabile della continuità aziendale, unitamente a nuove importanti integrazioni alla relazione del revisore.

Status: • in vigore per le revisioni dei bilanci degli esercizi che iniziano a partire da o dopo il 15 dicembre 2026

Lo standard rivisto mira a:

- promuovere coerenza ed efficacia – incoraggiare pratiche e comportamenti di revisione coerenti, nonché risposte efficaci ai rischi di differenze rilevanti relative alla continuità aziendale;
- rafforzare la valutazione del revisore in merito all’applicazione del principio della continuità aziendale da parte della Direzione – rafforzare la valutazione del revisore in merito all’applicazione del principio della continuità aziendale da parte della Direzione, con una forte enfasi sull’adozione di un approccio professionale scettico durante l’intero processo di revisione;

3 Nuove leggi svizzere

3.1 Legge federale sulla verifica degli investimenti

La legge federale sulla verifica degli investimenti mira a impedire le acquisizioni di imprese svizzere da parte di investitori esteri controllati dallo Stato se tali acquisizioni rischiano di compromettere o mettere in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza della Svizzera (la cosiddetta «Lex China»). L'ambito di applicazione della nuova legge è limitato agli investitori statali esteri, mentre gli investitori privati esteri restano esclusi.

Stato:

- Il termine per il referendum facoltativo scade il 17 aprile 2026. Si prevede quindi che la legge entri in vigore nel 2027.

Obiettivo e campo di applicazione della legge federale sulla verifica degli investimenti

Il campo di applicazione della nuova normativa riguarda le acquisizioni di società svizzere di diritto privato e pubblico da parte di investitori statali esteri. Per imprese svizzere si intendono le società iscritte nel registro di commercio svizzero; per investitori statali esteri si intendono (i) enti statali esteri, (ii) imprese con sede al di fuori della Svizzera controllate direttamente o indirettamente da un ente statale estero, (iii) società con un patrimonio controllato direttamente o indirettamente da un ente statale estero e (iv) persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto di un ente statale estero. Non sono interessate dalla nuova legge le acquisizioni da parte di soggetti privati esteri, anche se la società oggetto dell'acquisizione opera in un settore economico critico.

La nuova legge introduce un controllo preventivo e basato sul rischio degli investimenti esteri. Il presupposto per una verifica dell'investimento da parte della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) è un'acquisizione attraverso la quale uno o più investitori statali esteri ottengono il controllo diretto o indiretto su un'impresa svizzera, in particolare mediante una fusione, l'acquisizione di una partecipazione o la conclusione di un contratto.

L'obbligo di notifica nei confronti della SECO si applica solo se la società oggetto dell'acquisizione supera determinate soglie e se opera in un settore critico. La normativa distingue tra (i) imprese rilevanti per la sicurezza e (ii) infrastrutture critiche.

- **Imprese rilevanti per la sicurezza:** nel caso di acquisizioni di imprese svizzere attive in ambiti critici per la sicurezza, come l'industria della difesa, l'approvvigionamento energetico e idrico o i sistemi informatici rilevanti per la sicurezza, la verifica degli investimenti si applica se negli ultimi due esercizi finanziari tali imprese hanno impiegato almeno 50 collaboratori a tempo pieno nel mondo e hanno realizzato un fatturato di almeno 10 milioni di franchi.
- **Infrastrutture critiche:** le imprese svizzere che gestiscono infrastrutture critiche, quali ospedali universitari o ospedali generali con cure centralizzate, infrastrutture di assistenza medica, di trasporto e logistica, grandi centri di distribuzione di derrate alimentari, reti di telecomunicazioni o infrastrutture finanziarie di rilevanza sistemica (comprese le banche di rilevanza sistemica), sono soggette alla verifica degli investimenti se negli ultimi due esercizi finanziari hanno realizzato cifra d'affari annua di almeno 100 milioni di franchi a livello mondiale.

Il Consiglio federale si riserva il diritto di assoggettare ulteriori categorie di imprese svizzere all'obbligo di autorizzazione da parte della SECO qualora, al momento dell'acquisizione, sussistano

indizi sufficienti che il cambio di proprietà possa mettere in pericolo o minacciare l'ordine pubblico o la sicurezza.

Compliance

Per conformarsi alla legge federale sulla verifica degli investimenti, le società hanno i seguenti obblighi:

- Nelle acquisizioni che coinvolgono un investitore estero, occorre valutare se l'investitore è controllato dallo Stato e se l'impresa svizzera opera in un settore critico e soddisfa le soglie pertinenti.
- Se la nuova legge si applica alla transazione, la procedura di verifica deve essere avviata dall'investitore estero presentando una domanda alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
- La nuova legge prevede inoltre che le parti coinvolte in un'acquisizione possano richiedere una valutazione non vincolante per determinare se l'acquisizione possa essere soggetta all'obbligo di approvazione.

In caso di violazione della legge, il Consiglio federale può imporre misure amministrative, compreso l'obbligo di disinvestimento, se un'acquisizione viene completata senza l'approvazione richiesta, se l'approvazione è stata ottenuta tramite informazioni false o se vengono violate le condizioni associate all'approvazione. Inoltre, l'impresa risultante può incorrere in sanzioni amministrative fino al 10% della propria cifra d'affari annua globale.

Chi sarà interessato?

La Svizzera sta adottando un approccio moderato al controllo degli investimenti, limitato agli investitori statali esteri, mentre gli investitori privati esteri restano esclusi. In combinazione con le soglie applicabili alle operazioni nei settori critici, soltanto alcune acquisizioni richiederanno l'approvazione preventiva delle autorità competenti.

Cosa potete fare?

Per prepararsi alla legge svizzera sulla verifica degli investimenti, raccomandiamo di adottare le seguenti misure:

- Valutare se un'acquisizione pianificata rientra nell'ambito della nuova legge svizzera sulla verifica degli investimenti (ambito di applicazione, investitore estero controllato dallo Stato, settori critici), mappare la proprietà e il controllo e richiedere consulenza sulla struttura dell'operazione e sulle tempistiche per evitare rischi di standstill/gun-jumping.
- Preparare e gestire la presentazione della richiesta di autorizzazione presso l'autorità competente, coordinare le domande e risposte, e proporre misure di mitigazione o impegni se necessario; allineare il processo di verifica al controllo delle concentrazioni e con le altre autorizzazioni regolamentari.
- Monitorare l'entrata in vigore e le future ordinanze di attuazione.

Il team legale di PwC è a vostra disposizione per qualsiasi domanda relativa a questo argomento.

3.2 Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull'identificazione degli aventi economicamente diritto («LTPG»)

La Svizzera sta introducendo un registro centrale per la trasparenza per gli aventi economicamente diritto di persone giuridiche svizzere ed estere al fine di conformarsi agli obblighi internazionali. In base alla nuova legge, le persone giuridiche interessate devono identificare i propri aventi economicamente diritto e successivamente comunicare tali informazioni al registro per la trasparenza.

Stato:

- La nuova legge dovrebbe entrare in vigore nella seconda metà del 2026 o all'inizio del 2027.

Obiettivo e ambito di applicazione della Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull'identificazione degli aventi economicamente diritto

L'obiettivo della legge è rafforzare il quadro normativo svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, garantendo alle autorità l'accesso a informazioni complete, corrette e aggiornate su chi detiene in ultima istanza il controllo sulle persone giuridiche. La legge istituisce un registro federale centralizzato degli aventi economicamente diritto, gestito dall'Ufficio federale di giustizia, accessibile alle autorità designate e ai soggetti e alle persone tenuti ai relativi obblighi. L'ambito di applicazione della nuova legge comprende le persone giuridiche di diritto privato svizzero, con esclusione espressa di associazioni e fondazioni. Si applica inoltre a determinate persone giuridiche estere strettamente collegate alla Svizzera, incluse le società con una direzione effettiva in Svizzera oppure con immobili o succursali in Svizzera. La LTPG prevede alcune eccezioni al proprio ambito di applicazione. Le persone giuridiche con diritti di partecipazione quotati in borsa, così come le società controllate direttamente o indirettamente per oltre il 75% da tali società quotate, sono esentate. Sono inoltre esclusi gli istituti di previdenza e le persone giuridiche detenute da enti pubblici. Inoltre, si applicano norme semplificate alle persone giuridiche parzialmente detenute da una società quotata. Tuttavia, la nuova legge interesserà un elevato numero di società svizzere ed estere.

Le società interessate hanno l'obbligo di identificare, verificare e comunicare i propri aventi economicamente diritto, vale a dire le persone fisiche che, in ultima istanza, detengono almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto, o che esercitano in altro modo il controllo. Le società interessate sono tenute a comunicare al Registro della trasparenza il nome, la data di nascita, la nazionalità, l'indirizzo, nonché il comune e il Paese di residenza dell'avente economicamente diritto, unitamente alle informazioni sulla natura ed estensione del controllo esercitato. Le società devono inviare la notifica elettronicamente al Registro per la trasparenza entro un mese dall'iscrizione della società nel registro di commercio oppure, nel caso di una persona giuridica di diritto estero, entro un mese dal suo assoggettamento alla LTPG. Se interviene una modifica delle informazioni contenute nel Registro della trasparenza (ad esempio, un cambiamento dell'avente economicamente diritto o del suo indirizzo), la società deve notificarlo al registro entro un mese dal giorno in cui ne viene a conoscenza.

Contrariamente a quanto il nome potrebbe suggerire, il Registro per la trasparenza non sarà accessibile al pubblico. L'accesso è limitato alle autorità specificatamente designate dalla legge, quali l'organo di controllo, le autorità di polizia federali e cantonali, le autorità amministrative e penali e l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. Inoltre, gli intermediari finanziari possono accedere online ai dati contenuti nel Registro per la trasparenza, fatta eccezione per determinati dati cancellati e altre eccezioni previste, nella misura necessaria per l'adempimento degli obblighi di due diligence.

Compliance

Per conformarsi alla Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull'identificazione degli aventi economicamente diritto, le società hanno i seguenti obblighi:

- obbligo di identificare, verificare e comunicare gli aventi economicamente diritto;
- obbligo di registrare gli aventi economicamente diritto nel nuovo registro per la trasparenza entro i termini previsti.

Poiché la legge entrerà presto in vigore e i termini transitori per le notifiche richieste sono molto brevi, le società dovrebbero prepararsi con sufficiente anticipo alle nuove norme. In caso contrario, potranno essere imposte sanzioni.

Chi sarà interessato?

- Società svizzere quali società anonime, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di investimento a capitale variabile o fisso (SICAV/SICAF) e società in accomandita per investimenti collettivi di capitale.
- Trustee che hanno domicilio o sede in Svizzera o che amministrano trust in Svizzera (fatta eccezione per i trustee assoggettati alla legge sul riciclaggio di denaro, LRD).
- Persone giuridiche di diritto estero con succursali, sede operativa o beni immobili in Svizzera.

Cosa potete fare?

Le società svizzere ed estere dovrebbero identificare e verificare i propri aventi economicamente diritto in base alla soglia del 25% di partecipazione o controllo della LTPG, preparare la documentazione necessaria e definire processi interni per comunicare e aggiornare tali informazioni nel nuovo registro federale per la trasparenza.

Poiché la legge entrerà presto in vigore e termini transitori per le notifiche richieste sono molto brevi, il team legale di PwC sarà lieto di aiutarvi con qualsiasi domanda relativa a questo argomento.

This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. It does not take into account any objectives, financial situation or needs of any recipient; any recipient should not act upon the information contained in this publication without obtaining independent professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it.

© 2026 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. PricewaterhouseCoopers refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity.